



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

*Roma*, vedi intestazione digitale.

*At*

Ministero della Transizione ecologica  
Direzione Generale Valutazioni  
Ambientali  
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale  
[ID\_VIP:8124]  
va@pec.mite.gov.it

*Prot. n.* vedi intestazione digitale

*Class* (Giada SS PNRR): 34.43.01/15/2021/20.1

*Oggetto:* [ID\_VIP:8124] **FERRANDINA (MT) – SALANDRA (MT) – BERNALDA (MT): Progetto di Fattibilità Tecnico economica della "Linea ferroviaria Potenza - Metaponto: interventi di velocizzazione tratta Grassano - Bernalda" (CUP J94E21000070009)** - Intervento in PNRR inserito nell'Allegato IV al D.L.n.77/2021, convertito con modificazioni dalla L.108/2021 e s.m.i. Procedura: V.I.A./PNRR, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, integrata con la Valutazione di Incidenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997, e verifica del Piano di utilizzo terre, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 120/2017.

Proponente: RFI S.p.A.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

*e.p.c.*

Al Ministero della Transizione ecologica  
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  
compniec@pec.mite.gov.it

All'Ufficio di Gabinetto  
dell'On. Ministro della Cultura  
udcm@pec.cultura.gov.it

Al Segretariato Regionale del MiC  
per la Basilicata  
sr-bas@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti  
e Paesaggio della Basilicata  
sabap-bas@pec.cultura.gov.it

Al Servizio II *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*

Al Servizio III *Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico*

Alla Regione Basilicata  
Dipartimento Ambiente e Energia  
- Ufficio Compatibilità Ambientale  
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it  
ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

**VISTO** il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.332 del 19 dicembre 1974, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, relativo alla *“Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l’ambiente”*;

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998, col quale viene istituito il nuovo *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*;

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*;

**VISTO** il decreto ministeriale 10 settembre 2010, recante le *“Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*;

**VISTO** l’art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di *“Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”*;

**VISTO** l’articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”* (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione *“Ministero per i beni e le attività culturali”* ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione *“Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”*, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

**VISTO** l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione *“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”* sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione *“Ministero per i beni e le attività culturali”*, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;





**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance” (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

**VISTO** il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” (registrato alla Corte dei Conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 236), la cui vigenza è subordinata all’attuazione di quanto disciplinato dall’art. 49, *Norme transitorie e finali e abrogazioni*, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169;

**VISTI** gli articoli 2 e 6, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), convertito in legge, con modificazioni (L. n. 55/2021), ai sensi del quale il “Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare” e il “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sono rispettivamente ridenominati: “Ministero della Cultura” e “Ministero della Transizione ecologica”;

**VISTO** l’art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, secondo cui “1. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, presso il Ministero della Cultura è istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026. 2. La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero...”;

**CONSIDERATO**, pertanto, che, in attuazione di tale disposizione, il D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123, ha modificato il regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura di cui al D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, introducendo l’art. 26-ter, in base al quale (commi 1 e 2), «Fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero la Soprintendenza Speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario istituito ai sensi dell’art. 29 del decreto-legge 31 maggio del 2021, n. 77....»;

**CONSIDERATO** che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D. lgs. N. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, “il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l’autorizzazione di cui all’art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al “competente direttore generale del Ministero della cultura” all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come indicato dall’art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;





**VISTO** che il succitato Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D.Lgs 152/2006;

**VISTO** l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2022, con proiezione triennale 2022-2024, emanato con D.M. rep. n.26 del 21 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2022, n. 226;

**VISTO** l'art. 36, comma 2 ter, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", secondo cui "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

**VISTO** il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

**CONSIDERATO** che, la Società RFI S.p.A., con nota prot. n. 00061 del 02/03/2022, acquisita agli atti della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio (DG ABAP) con prot. n. 8548 del 07/03/2022, ha presentato istanza per **l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale** ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto in esame;

**CONSIDERATO** che in data 08/03/2022 RFI, con nota prot. RFI-DIN-DIS.CAL/PEC/2022/68, ha trasmesso il progetto di Fattibilità tecnica ed economica, nonché lo 'Studio archeologico'(VIARCH), secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 25, comma 1 del D. Lgs. 42/2004;

**CONSIDERATO** che in data 08/03/2022, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016, è stata avviata la Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico;

**CONSIDERATO** che il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), con nota prot. n. 34289 del 17/03/2022, acquisita agli atti di questa Soprintendenza Speciale, con prot. n. 437 del 17/03/2022, ha notificato, in esito alle verifiche amministrative condotte, la **procedibilità** della suddetta istanza, comunicando, inoltre, di aver provveduto, ai sensi dell'art. 24, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., a pubblicare il progetto nonché l'avviso al pubblico, sulla piattaforma *web* del medesimo Ministero all'indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/8456>;



4



**PRESO ATTO** che, il progetto rientra nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 10 denominata "tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza". È compreso, inoltre, tra quelli del PNRR, inseriti nell'Allegato IV del D.L. 77/2021 convertito, con modificazioni, nella L. 108/2021 ("Realizzazione della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Metaponto-Taranto") e, rientra nell'ambito degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 26-ter del D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123, l'organo qualificato ad istruire i procedimenti di valutazione di impatto ambientale e ad esprimere il parere per le successive determinazioni del Ministro, precedentemente individuato nella DG ABAP (dal Regolamento di organizzazione di questa Amministrazione di cui al DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019), è la Soprintendenza Speciale per il PNRR;

**VISTO** che in data 21 marzo 2022 è stato formulato il parere n. 4/2022 del Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (SABAP) della Basilicata, con nota prot. n. 4221 del 08/04/2022, acquisita agli atti della DG-ABAP con prot. n. 13793 del 11/04/2022, esaminata la documentazione pubblicata, ha rappresentato alla Scrivente la necessità di acquisire documentazione integrativa ai fini della formulazione del proprio parere endoprocedimentale;

**CONSIDERATO** che questa Soprintendenza speciale, in ragione della richiesta pervenuta con la summenzionata nota della SABAP della Basilicata, con nota prot. n. 650 del 13/04/2022, ha inviato al Ministero della Transizione Ecologica e alla Società proponente la propria **richiesta di documentazione integrativa** per gli aspetti di propria competenza;

**VISTO** che, con nota prot. n. 184 del 29/04/2022, RFI S.p.A., ha comunicato, ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990 e smi, in forma semplificata e in modalità asincrona, la convocazione della **Conferenza dei Servizi** sul PFTE degli "Interventi di velocizzazione nella tratta Grassano-Bernalda" della "Linea ferroviaria Potenza-Metaponto" in conformità a quanto stabilito dall'art. 44, comma 4 del DL 77/2021, come modificato dalla L. 108/2021, al fine di acquisire le autorizzazioni e nulla osta per l'approvazione del progetto medesimo;

**CONSIDERATO** che, con nota prot. n. 2768 del 09/05/2022, acquisita agli atti di questa SS-PNRR con prot. n. 838 del 09/05/2022, la Commissione PNRR-PNIEC del Ministero della Transizione Ecologica ha convocato un **sopralluogo** per il giorno 12 maggio 2022 da parte del Gruppo Istruttore della medesima Commissione;

**CONSIDERATO** che questa Soprintendenza Speciale, con nota prot. n. 840 del 09/05/2022, ha informato la SABAP della Basilicata la convocazione del sopra citato sopralluogo;

**CONSIDERATO** che, con nota prot. n. 3252 del 23/05/2022, acquisita agli atti di questa Soprintendenza Speciale con prot. n. 924 del 23/05/2022, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del Ministero della Transizione Ecologica ha formulato la propria richiesta di integrazioni alla società proponente;

**CONSIDERATO** che la Società RFI S.p.A. con nota prot. n. 999 del 01/06/2022, di riscontro alla summenzionata nota (prot. n. 3252 del 23/05/2022), ha richiesto la **sospensione dei termini per la**





**presentazione della documentazione integrativa**, per un periodo di quindici giorni rispetto ai tempi previsti dall'art. 24, comma 4, del D. Lgs. n. 152/2006, ovvero a far data 17/06/2022;

**CONSIDERATO** che in data 13/06/2022 si è tenuta la riunione con la Società proponente, i funzionari della Soprintendenza territorialmente competente e la Direzione generale ABAP al fine di esaminare i contenuti della richiesta di integrazioni di questo Ministero e le prime problematiche emerse in relazione agli interventi previsti;

**ATTESO** che, con nota prot. n. 75441 del 16/06/2022, acquisita agli atti di questa Soprintendenza Speciale con prot. n. 1097 del 16/06/2022, il Ministero della Transizione Ecologica ha concesso la temporanea sospensione dei termini, pari a quindici giorni, per la presentazione della documentazione integrativa rappresentando la necessità di integrare la stessa anche con la richiesta di integrazione documentale avanzata da questo Ministero;

**CONSIDERATO** che la Società RFI S.p.A. con nota prot. n. 114 del 17/06/2022, acquisita agli atti della DG ABAP con prot. n. 23056 del 17/06/2022, ha trasmesso le **integrazioni** di cui sopra;

**VISTO e CONSIDERATO** che, con nota prot. n. 1591 del 15/07/2022, questa Soprintendenza Speciale, vista la documentazione integrativa trasmessa, ha chiesto alla Soprintendenza competente e ad i Servizi II e III della Direzione Generale ABAP, di voler esprimere le proprie valutazioni nel merito e di formulare il parere endoprocedimentale di competenza, tenendo in considerazione tutte le integrazioni documentali pervenute;

**CONSIDERATO** che, con nota prot. n. 9644 del 05/08/2022, acquisita agli atti di questa Soprintendenza Speciale con prot. n. 2256 del 08/08/2022, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, nell'evidenziare come la documentazione integrativa trasmessa dalla Società proponente in data 17/06/2022 non fosse esaustiva, ha comunicato di poter esprimere il proprio parere positivo limitatamente a determinate opere, che nel seguito saranno dettagliatamente descritte;

**CONSIDERATO** che, alla luce di quanto riportato dalla competente Soprintendenza ABAP nel proprio parere endoprocedimentale del 05/08/2022, e concordando con quanto ivi espresso, i Servizi II (nota prot. n. 3037 del 05/09/2022) e III della DG ABAP (nota prot. n. 2984 del 02/09/2022) hanno trasmesso il proprio contributo istruttorio per i rispettivi aspetti di competenza;

**RITENUTO** di condividere e fare propri i contributi suindicati della competente Soprintendenza ABAP e del Servizio II e III della DG ABAP, **si rimettono di seguito le valutazioni di competenza di questa Soprintendenza Speciale;**

**PREMESSO** che, in merito alle **caratteristiche del progetto** in esame, il progetto consiste nella velocizzazione del tracciato nella tratta che parte in prossimità dell'impianto di Salandra e termina in prossimità dell'impianto di Ferrandina, prevedendo anche l'adeguamento degli impianti di stazione di Salandra e Bernalda. Il tracciato, sostanzialmente in rilevato, si sviluppa in destra idraulica del fiume Basento, inserendosi tra lo stesso e la Linea Storica Potenza-Metaponto.

La stazione di Salandra, per effetto della compatibilità idraulica con il fiume Basento, subirà altimetricamente un innalzamento del piano ferro e planimetricamente una traslazione del binario di corsa verso l'esistente SSE per consentirne la realizzazione per fasi. Saranno realizzate due banchine e verrà adeguato il modulo di stazione. In prossimità dello scatolare della stazione di Salandra, proseguendo in direzione Metaponto, è



previsto un altro scatolare necessario a garantire la continuità viaria della strada Provinciale Salandra-Grottole e, al contempo, a risolvere la soppressione PL al km 220+795 della Linea Storica. Da esso il tracciato proseguirà in alternanza di tratti in rilevati e viadotti, fino al ricongiungimento con la Linea Storica prima dell'impianto di Ferrandina.

**CONSIDERATO** che, con riferimento alla SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO, si rilevano i seguenti:

**1.1. Beni paesaggistici** (solo aree direttamente interessate dal progetto in esame)

1.1.a. aree con decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

- area di notevole interesse pubblico denominata "Territorio della fascia costiera del primo entro terra, colline e altipiani sito nei comuni di Montescaglioso, Bernalda, Pisticci [...]" Istituita con D.M. 11 Aprile 1968 e modifica con DM 24 febbraio 1970.

1.1.b. aree vincolate ope legis ai sensi dell'articolo 142 del Codice:

- D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett c) "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna

**1.2. Beni architettonici** (solo aree direttamente interessate dal progetto in esame):

1.2.a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10) gravanti nelle aree interessate dal progetto in esame:

- Stazione ferroviaria di Salandra e casa cantoniera "Salandra-Grottole" (DSR n. 22 del 14/03/2018)
- Stazione di Bernalda (DSR n. 23 del 14/03/2018)

1.2.b. esistenza di beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10:

- intera tratta ferroviaria
- beni monumentali per i quali non è stato verificato l'interesse culturale (ponti, ponticelli e tombini) come da Elaborato n. IA9503R22RHIM0000003A "*Manufatti da demolire per i quali necessita acquisire l'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 42/2004*"

**1.3. Beni archeologici**

1.3.a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del CBCP (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

Nel territorio preso in esame si segnala un'area sottoposta a decreto di vincolo archeologico diretto e indiretto, si tratta del sito della **Madonna del Monte** nel territorio comunale di Salandra (D.M. 20/03/1995). Il sito (indicato nella documentazione archeologica con n. 03SAL) è posto a circa 2400 m dal tracciato, è riportato nella Carta delle presenze archeologiche e dei vincoli allegata alla documentazione di progetto.





Nell'areale oggetto di esame ricadono i seguenti tratturi vincolati ai sensi del D. M. 22/12/1983:

- nr. 038 – MT Regio Tratturo Monte S. Vito Tre Confini da Grottole a Metaponto.

1.3.b. esistenza di beni tutelati *opelegis* ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12 del Codice):

I dati scaturiti dallo spoglio bibliografico e dalla ricerca d'archivio hanno portato all'individuazione, di **21 presenze archeologiche** distribuite tra i Comuni di Grassano, Grottole, Salandra, Ferrandina e Bernalda:

- Grassano, loc. Piano Le Spine, un'epigrafe di età romana, ritrovata negli anni '90 da alcuni funzionari della Soprintendenza di Matera a seguito di una segnalazione;
- Grottole, loc. Pescara, si rinvencono aree necropolari con ceramica geometrica locale databili al VI sec. A.C., nel IV a.C. le sepolture abbondano di ceramica apula;
- Grottole, loc. La Valle, si rinviene una tomba di adulto dell'età del ferro, sepoltura a fossa terragna con rivestimento e copertura in pietre. Poco oltre è stata individuata una capanna di forma rettangolare con i buchi per l'alloggiamento dei pali, forse non stanziale ma utilizzata nei periodi di transumanza (IX sec. a.C.);
- Grottole, loc. Spuntone, è stato messo in evidenza un canale riempito di materiali protostorici;
- Grottole, centro storico, durante il rifacimento della rete idrica fognaria di Grottole sono state riaperte le vecchie trincee e documentati diversi manufatti di epoca medievale;
- Salandra, loc. Bradanelli Masseria Visceglie, si segnala una necropoli di età medievale;
- Salandra, loc. Cugno Le Macine, analisi preventive nel 2013 hanno riscontrato la presenza di materiale mobile, frammenti di tegole e coppi dilavati di epoca romana;
- Salandra, loc. Madonna del Monte, area di frammenti dell'età del ferro/necropoli - tempio paleocristiano, area sottoposta a decreto di vincolo diretto e indiretto del 20/03/1995
- Salandra, loc. Mesola Lunga, negli anni Ottanta in occasione dei lavori per il metanodotto MoliternoFerrandina venne alla luce un piccolo nucleo sepolcrale databile all'età ellenistico-lucana sulla base del corredo ceramico rinvenuto;
- Salandra, loc. Masseria Visceglia, durante i lavori di ristrutturazione per uno dei ruderi di Masseria Visceglia si rinvennero numerosi frammenti di età protostorica;
- Salandra, loc. Masseria Visceglia, nel 1996 la Soprintendenza Archeologica della Basilicata effettuò indagini di scavo che portarono alla luce materiali che indussero ad ipotizzare la presenza di abitazioni a carattere rurale databili all'età ellenistico-romana;
- Salandra, loc. Solagna Filippo, negli anni '90 sono venute alla luce diciotto sepolture di età longobarda;
- Ferrandina, loc. Masseria Valenzano, rinvenimenti di nuclei abitativi e sepolture di epoca romana;
- Ferrandina, loc. Masseria Vecchia, rinvenimenti di sepolture ellenistiche e frammenti ceramici;
- Ferrandina, loc. Fonnoncelli, rinvenimenti di sepolture ellenistiche e probabili nuclei insediativi;
- Ferrandina, loc. S.Nicola, rinvenimenti di frammenti ceramici di epoca ellenistica;
- Ferrandina, loc. Masseria Costa dell'Abate, rinvenimento di sepolture di epoca non determinata;
- Tratturo n. 038 – MT Regio Tratturo Monte S. Vito tre Confini da Grottole a Metaponto
- “Strada degli stranieri” da Metaponto a Paestum, viabilità storica ricostruita, pluristratificata;



\*



- “Antica Basentana” alternativa lungo il bacino fluviale del Basento, viabilità storica ricostruita, pluristratificata;
- Bernalda\_ Unità topografica UT1 (come di Bernalda) identificata come struttura abitativa o produttiva, di cronologia non definibile.

## **RITENUTO opportuno esplicitare di seguito gli IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E LE VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO**

### **2.1 Beni paesaggistici**

2.1.a. Si riportano di seguito le interferenze con aree sensibili:

- Per le aree classificate ex art. 136, si rileva gli interventi in progetto interferiscono in due diverse situazioni nell'area di notevole interesse pubblico denominata “Territorio della fascia costiera del primo entro terra, colline e altipiani sito nei comuni di Montescaglioso, Bernalda, Pisticci [...]” Istituita con D.M. 11 Aprile 1968 e modifica con DM 24 febbraio 1970:
  - 1) Interferenza degli interventi e dei cantieri previsti nella stazione di Bernalda;
  - 2) Interferenza del cantiere CA-04-01.
- Per le aree classificate ex art. 142, si evidenzia che le interferenze dirette avvengono esclusivamente con il vincolo di cui all'art. 142, c.1, lettera c) inerente “i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con RD 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”:
  - 1) Interferenza dei cantieri CO-01-01 e AS-01-03 tra le progressive 9+850 e 10+085 con la fascia del Fiume Basento;
  - 2) Interferenza del tracciato in progetto e del cantiere AT-01-05 tra le progressive 17+218 e 17+540 con la fascia di rispetto del Fosso la noce e la relativa fascia di rispetto;
  - 3) Interferenza dei cantieri CA-01-02 tra le progressive 23+213 e 23+310 con la fascia di rispetto del Fiume Basento.

Per quanto riguarda le suddette interferenze dei corsi d'acqua vincolate ex Art. 142 comma 1. lettera c), le stesse, quando non relative all'utilizzo temporaneo di aree a fini di cantiere, si concretizzano in tratti di progetto sviluppati in affiancamento alla linea esistente, dove, l'elemento sensibile di modificazione è costituito dall'introduzione del Viadotto VI12.

### **2.2 Beni architettonici**

Lungo il tracciato si collocano i seguenti beni che sono stati oggetto di dichiarazione di interesse storico culturale e quelli per i quali tale interesse non è stato ancora verificato:

- Stazione ferroviaria di Salandra e casa cantoniera "Salandra-Grottole" (dichiarate di interesse Storico culturale con DSR n. 22 del 14/03/2018)



- Stazione di Bernalda (dichiarata di interesse Storico culturale con DSR n. 23 del 14/03/2018)
- beni monumentali per i quali non è stato verificato l'interesse culturale (ponti, ponticelli e tombini) come da Elaborato n. IA9503R22RHIM0000003A "*Manufatti da demolire per i quali necessita acquisire l'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 42/2004*"

In merito al livello di interferenza del progetto rispetto a tali beni tutelati ex art. 10, c. 1 del D.Lgs. n.42/2004, si evidenzia quanto segue:

- Stazione ferroviaria di Salandra e casa cantoniera "Salandra-Grottole"

La stazione di Salandra è individuata alla pk 220+528. Il fabbricato viaggiatori è una struttura ad un corpo in muratura di forma rettangolare, su tre livelli, tinteggiato di bianco, di cui il piano terra è aperto ai viaggiatori. All'interno dell'impianto risultano vincolati, oltre al fabbricato viaggiatori altri 5 manufatti ferroviari.


L'intervento prevede la realizzazione della nuova banchina al di sopra di uno scatolare, che porterà la futura quota del marciapiede di stazione a circa 7.00 m rispetto all'attuale. Infatti in corrispondenza della stazione in questione, come anticipato in premessa, è prevista una variante altimetrica in sede, introdotta per problematiche di natura idraulica. Con la finalità di ridurre lo spessore dell'infrastruttura e, soprattutto per garantire una distanza di circa 10 m rispetto alla facciata del Fabbricato Viaggiatori vincolato, sono state previste le banchine in direzione Potenza, in posizione decentrata rispetto all'attuale posizione.

Gli interventi di velocizzazione, così come previsti nel progetto in esame, comportano la demolizione di quattro dei cinque edifici vincolati, tra cui la Casa Cantoniera "Salandra Grottole", posta in corrispondenza del nuovo cavalcaferrovia NV04 previsto in progetto per la soppressione del passaggio a livello alla progressiva 220+795 della Linea storica.





Fotosimulazione S5 – Ante opera  
Vista della Stazione di Salandra da Via Scalo Ferroviario



Fotosimulazione S5 – Post opera  
Vista della Stazione di Salandra da Via Scalo Ferroviario



### • Stazione di Bernalda

Il vincolo interessa l'impianto di stazione, riguardando 6 manufatti oltre il Fabbricato viaggiatori. Quest'ultimo è un edificio di forma rettangolare, a tre livelli. Il progetto prevede l'inserimento dei relativi tronchini di protezione e l'adeguamento del modulo a 355m, l'adeguamento dei marciapiedi (L=150 m, H55) e la realizzazione del sottopasso.

Nel Fabbricato viaggiatori, prevedendo la dismissione degli ambienti tecnologici esistenti e ricollocati nei nuovi FT, saranno localizzati la sala d'attesa e i bagni:

- la prima sarà ottenuta dal locale Ufficio Movimento;
- i bagni saranno ottenuti trasformando l'attuale locale adiacente all'Ufficio Movimento. Non si prevedono interventi sugli altri manufatti vincolati.

### **2.3 Beni archeologici**

La relazione archeologica allegata al progetto, redatta ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, ha censito nell'area presa in esame 25 siti di interesse archeologico, inquadrabili dall'età preistorica all'età medievale, e un tratturo vincolato ai sensi del D. M. 22/12/1983. Le presenze archeologiche sono distribuite tra i comuni di Grassano, Grottole, Ferrandina, Salandra e Bernalda (MT).

Per quanto concerne gli interventi nel tratto tra Grassano e Ferrandina, l'area di progetto non è tuttavia interessata in modo diretto da vincoli archeologici e, come risulta dalle indagini di superficie, presenta una scarsa presenza archeologica "imputabile al grado di visibilità nullo" dovuto al diverso utilizzo del suolo,





spesso destinato a colture in crescita e/o urbanizzato. È stato valutato, pertanto, un grado di rischio archeologico per lo più **basso**.

Gli unici elementi che risultano condizionare la variazione del grado di rischio lungo l'area considerata sono rappresentati da tracce di anomalie individuate in seguito all'analisi delle foto aeree storiche e delle ortofoto satellitari che rientrano nel *grado di potenziale 6, Indiziato da dati topografici o da osservazioni remote*, e che determina una fascia di alterazione del grado di rischio **medio**, entro una fascia di 50 metri, in quanto *il progetto investe un'area indiziata o le sue immediate prossimità* (il testo riprende quanto riportato nella definizione dei gradi di potenziale archeologico della Circolare 1/2016 della Direzione Generale Archeologia del Ministero, Allegato 3).

Tutte le aree urbanizzate, inaccessibili e a visibilità nulla, comprese nella fascia dei 50 metri adiacenti alle aree a rischio medio, sono state valutate invece con un grado di rischio **non determinabile**, essendo riferibili a contesti in cui sussistono elementi (geomorfologia, immediata prossimità, pochi elementi materiali etc.) per riconoscere *un potenziale di tipo archeologico, ma tuttavia i dati raccolti nel loro insieme, non sono sufficienti a definirne l'entità*.

Il rischio archeologico è stato valutato **basso**, infine, per quei tratti d'opera che, in base a quanto ad oggi noto, interessano aree prive di testimonianze di frequentazioni antiche, oppure poste ad una distanza sufficiente da garantire un'adeguata tutela dei contesti archeologici noti.

Per quanto attiene l'intervento di adeguamento dell'impianto di Bernalda, si evidenzia la presenza di una sola unità stratigrafica (UT 1) riferibile ad una probabile struttura abitativa e/o produttiva, di cronologia non definibile, registrata durante le operazioni di survey all'interno delle U.R. 8 e 9. La presenza archeologica rientra nel *grado di potenziale 7, Indiziato da ritrovamenti materiali localizzati e che determina una fascia di alterazione del grado di rischio medio-alto*, entro una fascia di 100 metri, in quanto *il progetto investe un'area con presenza di dati materiali che testimoniano uno o più contesti di rilevanza archeologica (o le dirette prossimità)*.

Anche per questo intervento, tutte le aree urbanizzate, inaccessibili e a visibilità nulla, comprese nella fascia di 100 metri adiacente alle aree a rischio medio, sono state valutate con un grado di rischio **non determinabile**, essendo riferibili a contesti in cui sussistono elementi (geomorfologia, immediata prossimità, pochi elementi materiali etc.) *per riconoscere un potenziale di tipo archeologico, ma tuttavia i dati raccolti nel loro insieme, non sono sufficienti a definirne l'entità*.

**Pertanto,**

**VISTA ed ESAMINATA** la documentazione presentata;

**RICHIAMATO** il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, che all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-*bis* della L. 241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D. Lgs. 152/2006;

**RITENUTO** di poter condividere le valutazioni formulate dalla SABAP della Basilicata nonché dai Servizi II e III della DG ABAP, nei quali è stato evidenziato come:

- Oltre ai vincoli di natura puntuale, l'intera tratta ferroviaria risulta bene tutelato *ope legis* ai sensi dell'art. 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004);





- Il progetto vada ad interessare aree in cui sono attualmente presenti edifici annessi alla stazione ferroviaria di Salandra e la casa cantoniera "Salandra-Grottole", di recente dichiarati di interesse culturale (DSR n. 22 del 14/03/2018);
- Il forte innalzamento della linea ferroviaria implichi un notevole impatto di natura paesaggistica;

**RICHIAMATO** il decreto-legge n. 77 del 2021 che, modificando l'art. 25 del D. lgs. 152 del 2006 con il nuovo comma 2-quinquies, ha previsto che "il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'**autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004**, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica";

**RITENUTO** che gli elaborati progettuali presentati dal Proponente non siano stati sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica;

**RITENUTO**, in particolare, che, come evidenziato dalla competente Soprintendenza nel summenzionato parere, la documentazione integrativa presentata dalla Società non possa ritenersi esaustiva rispetto a quanto richiesto da questo Ministero, in quanto:

- **non sono state proposte soluzioni di progetto alternative** che tengano conto delle **emergenze architettoniche sottoposte a vincolo ai sensi dell'art. 10 D. Lgs. 42/2004 e del contesto paesaggistico** circostante, benché richieste dalla Soprintendenza ABAP con nota n. 4221-P del 08/04/2022 e ribadite in sede di sopralluogo;
- non sono state individuate puntualmente, così come richiesto, le opere tutelate *ope legis* (ponti e ponticelli), la cui eventuale demolizione è subordinata all'esito negativo della procedura di verifica di interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004;
- non può essere ritenuta esaustiva la motivazione della difficoltà di manutenzione per giustificare la demolizione *tout court* delle strutture suddette, per le quali non risulta ancora formalmente avviata la procedura di verifica di interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004;

### Questa Soprintendenza Speciale

### ESPRIME PARERE TECNICO ISTRUTTORIO FAVOREVOLE

**alla pronuncia di compatibilità ambientale per il Progetto di Fattibilità Tecnico economica della "Linea ferroviaria Potenza - Metaponto: interventi di velocizzazione tratta Grassano - Bernalda"**

#### **A) limitatamente alle opere di progetto di seguito elencate:**

- 1) i tratti della nuova linea che prevedono lievi discostamenti dal percorso della linea storica e che non interessano beni vincolati ai sensi dell'art. 10 c.3 e/o *ope legis* (ponti e ponticelli);
- 2) per la Stazione di Bernalda: le opere previste nell'edificio viaggiatori e la ricollocazione della struttura bagni nell'adiacente area giardino;
- 3) per la Stazione di Salandra: le opere previste nell'edificio viaggiatori e il mantenimento dei due fabbricati tecnologici attualmente in uso menzionati nella relazione.



**B) e subordinatamente all'ottemperanza delle seguenti condizioni ambientali:**

- 1) Prima dell'adozione del provvedimento di VIA, per gli immobili vincolati ope legis (ponti e ponticelli) per i quali è prevista la demolizione integrale, dovrà essere espletata la **Verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 42/2004**, il cui esito dovrà essere negativo, affinché sia rispettato il seguente disposto **dell'art. 26 comma 2 del D.lgs. 42/2004**: "Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente".

Ambito di applicazione: componenti: beni culturali.

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: Ulteriore fase progettuale

Verifica di ottemperanza: MiC – Soprintendenza ABAP territorialmente competente.

- 2) Per gli interventi di demolizione previsti su beni vincolati ai sensi dell'art. 10 D. lgs. 42/2004, si dovrà acquisire la relativa autorizzazione alla demolizione **ai sensi dell'art.21 del D.lgs. n.42/2004**;

Ambito di applicazione: componenti: beni culturali.

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: Ulteriore fase progettuale

Verifica di ottemperanza: MiC – Soprintendenza ABAP territorialmente competente.

- 3) Con riferimento agli interventi previsti nell'area della Stazione di Salandra:

3.a) **non siano demoliti i seguenti due edifici**: edificio fronte strada provinciale Salandra - Grottole e Casa Cantoniera;

3.b) sia effettuato un progetto di **riqualificazione paesaggistica**, che tenga conto delle suddette emergenze architettoniche;

Ambito di applicazione: componenti: beni culturali e paesaggio.

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: *ante operam*.

Verifica di ottemperanza: MiC – Soprintendenza ABAP territorialmente competente.

- 4) Con riferimento agli interventi sui beni tutelati ai sensi della parte Terza del D. Lgs. 42/2004, si dovrà acquisire la prevista **Autorizzazione Paesaggistica** ai sensi dell'art. 146 del Codice dei Beni Culturali,

Ambito di applicazione: componenti: beni paesaggistici.

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: *ante operam*.

Verifica di ottemperanza: MiC – Soprintendenza ABAP territorialmente competente.





5) Ai fini della tutela archeologica, per tutti gli interventi di cui sopra per i quali si è espresso parere favorevole, in base all'art. 25 c. 8 della D. Lgs. 50/2016 si avvierà la fase successiva della procedura di verifica dell'interesse archeologico.

Ambito di applicazione: componenti: beni archeologici.

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: *ante operam*.

Verifica di ottemperanza: MiC – Soprintendenza ABAP territorialmente competente.

Il funzionario del Servizio V della DG ABAP:

Arch. Serena Bisogno

*Serena Bisogno*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V della DG ABAP

Arch. Rocco Rosario Tramutola

*Rocco Tramutola*

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

Dott. Luigi LA ROCCA

*Luigi La Rocca*